

---Allegato "A" ai N.ri 158.583/44.328-----

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - DURATA- SEDE-----

-----DOMICILIO DEI SOCI-----

ARTICOLO 1. (DENOMINAZIONE)-----

1.1. E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del Codice Civile, un consorzio in forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata sotto la denominazione "Ecosinergie - Società Consortile a Responsabilità Limitata", allo scopo primario di assicurare ai soci un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.-----

ARTICOLO 2. (DURATA)-----

2.1. La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, una o più volte.-----

2.2. La Società potrà altresì essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci, restando comunque salve le cause di anticipato scioglimento previste dal presente statuto e dalla legge.-----

ARTICOLO 3. (SEDE)-----

3.1. La Società ha la sua sede legale in San Vito al Tagliamento (PN) e potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali e agenzie purché nella Provincia di Pordenone.-----

3.2. L'organo amministrativo individua l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.-----

ARTICOLO 4. (DOMICILIO DEI SOCI)-----

4.1. Il domicilio legale dei soci per ogni e qualsivoglia rapporto con la Società è quello risultante dalla corrispondente iscrizione al Registro Imprese.-----

-----TITOLO II-----

-----OGGETTO E CAPITALE SOCIALE-----

ARTICOLO 5. (OGGETTO SOCIALE)-----

5.1. La Società ha scopo consortile.-----

5.2. Essa pertanto ha ad oggetto di istituire e condurre, prevalentemente nell'interesse e per conto dei soci e con criteri di economicità gestionale, un'organizzazione comune a mente degli articoli 2602 e 2615-ter del Codice Civile, al fine di svolgere determinate fasi delle attività imprenditoriali dei soci medesimi ed in particolare di realizzare e gestire, nella Provincia di Pordenone, un impianto per la selezione ed il recupero della frazione secca dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi, speciali assimilati e assimilabili agli urbani e di commercializzare i prodotti risultanti dalla suddetta attività di selezione e recupero.-----

5.3. In via strumentale al conseguimento delle finalità sopra indicate la società potrà realizzare, acquistare e gestire impianti per la produzione e cogenerazione di energia elettrica e termica, sia finalizzati alla produzione di energia da uti-

lizzare per il funzionamento dell'impianto, sia per produrre energia da cedere ai soci in via primaria ed eventualmente a residuo ai terzi.-----

5.4. La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate di cui alla legge n. 197/91, d. lgs. N. 385/93 e d. lgs. N.58/98 e comunque non nei confronti del pubblico, potrà compiere, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili. A tal fine essa potrà: assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società o consorzi aventi scopi affini o complementari al proprio; contrarre finanziamenti e mutui, concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per obbligazioni proprie o di terzi.-----

ARTICOLO 6. (CAPITALE SOCIALE) -----

6.1. Il capitale sociale è di Euro 2.050.000,00 (duemilioni-cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.-----

6.2. La partecipazione di Ambiente Servizi s.p.a. non può essere mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.-----

6.3. Il capitale sociale può essere costituito da tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.---

6.4. Il capitale sociale può essere aumentato in qualunque momento, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con deliberazione dell'Assemblea.-----

6.5. In caso di aumento di capitale, le nuove quote sono offerte in sottoscrizione ai soci in proporzione del numero di quote possedute, fatte salve le eccezioni di legge e salvo che l'aumento di capitale sia deliberato per l'ammissione di nuovi soci. I soci, con decisione unanime, possono stabilire che l'aumento del capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i quali abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 7 del presente statuto. Nell'ambito della decisione, i soci dovranno stabilire il sopraprezzo secondo quanto previsto dall'articolo

8.4. Nel caso in cui i terzi siano società *in house providing* per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 3 della legge reg. Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5, le quote di nuova emissione possono essere offerte alle predette imprese secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.-----

6.6. I soci che sottoscrivono le nuove quote del capitale d'aumento, hanno diritto di prelazione nell'acquisto di quelle rimaste non sottoscritte.-----

6.7. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----**TITOLO III**-----

-----**I SOCI**-----

ARTICOLO 7. (REQUISITI DEI SOCI)-----

7.1. In ragione dello scopo della Società, possono essere soci della stessa soggetti che effettivamente esercitano attività di gestione di servizi ambientali rispetto ai quali l'attività sopra indicata all'articolo 5 costituisca fase delle rispettive imprese, e che conferiscano rifiuti all'impianto gestito dalla Società.-----

7.2. Non può essere socia l'impresa che:-----

- a) si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto di interesse con la Società e/o con i soci;-----
- b) non appaia in grado di fornire alla Società un apporto industriale, tecnologico, finanziario o commerciale di entità significativa;-----
- c) non appaia in grado di garantire il conferimento di rifiuti all'impianto;-----
- d) non risulti pienamente in regola con la normativa ambientale all'atto dell'adesione alla società.-----

ARTICOLO 8. (AMMISSIONE DI NUOVI SOCI)-----

8.1. Qualora una nuova impresa, che sia una società *in house providing* per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 3 della legge reg. Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5, ed abbia i requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto, desideri divenire socio nella Società deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.-----

8.2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:-----

- a) certificato d'iscrizione al Registro Imprese o comunque la documentazione necessaria per comprovare la personalità giuridica dell'ente;-----
- b) dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni;-----
- c) l'indicazione della quota che si intende sottoscrivere.-----

8.3. Alla domanda si dovrà allegare, altresì, copia dello Statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per Statuto.-----

8.4. Sull'ammissione dei nuovi soci decide l'Assemblea, che ne stabilisce modalità e condizioni. Nell'ambito della delibera di ammissione, l'Assemblea dovrà stabilire il sopraprezzo, tenuto conto delle esigenze finanziarie della Società e comunque in misura non inferiore all'importo risultante dalla seguente formula:-----

SP = $\frac{PN + CONF - RIMB}{100} * q\%$ - VN-----

(1-q%)-----

ove:-----

- SP è l'importo minimo del sopraprezzo in Euro;-----
- PN è l'importo in Euro del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della delibera di ammissione;-----
- CONF è l'importo in Euro dei conferimenti a valere su capitale e/o riserve di patrimonio netto a qualsiasi titolo effettuati dalla chiusura dell'esercizio dell'ultimo bilancio approvato fino alla delibera di ammissione;-----
- RIMB è l'importo in Euro dei rimborsi di capitale e/o riserve a qualsiasi titolo effettuati (a titolo esemplificativo a seguito di recesso o esclusione di soci) dalla chiusura dell'esercizio dell'ultimo bilancio approvato fino alla delibera di ammissione;-----
- q% è la quota percentuale che si intende acquisire con la sottoscrizione;-----
- VN è il valore nominale in Euro della quota che si intende sottoscrivere.-----

8.5. Se la domanda di ammissione è accolta e il sopraprezzo accettato, il nuovo socio deve versare per intero la quota sottoscritta e il sopraprezzo entro i 10 (dieci) giorni dalla riunione assembleare.-----

ARTICOLO 9. (TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE PER ATTO TRA VIVI)

9.1. Il trasferimento a qualsiasi titolo a terzi non soci di quote e/o di diritti di sottoscrizione su quote di nuova emissione e gli altri atti che comunque implicino detto trasferimento sono consentiti solo in favore di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7 e restano sospensivamente condizionati alla previa espressione di consenso da parte dell'Assemblea.-----

9.2. Il consenso viene negato non solo nei casi in cui il terzo non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 ma anche per ragioni tecniche ed operative nonché di tutela ambientale relative alla gestione dell'impianto per la selezione ed il recupero della frazione secca dei rifiuti.-----

9.3. L'Assemblea dovrà riunirsi e deliberare sul consenso entro trenta giorni dalla trasmissione dell'offerta in prelazione.-----

9.4. In caso di trasferimenti in violazione del primo e secondo comma del presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote o i diritti di sottoscrizione con effetto verso la Società.-----

9.5. Nel presente statuto quando si utilizza il sostantivo "trasferimento di quote" o il verbo "trasferire quote" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in

società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote.-----

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal seguente articolo.-----

ARTICOLO 10. (PRELAZIONE DEI SOCI)-----

10.1. In ogni caso di trasferimento di quote per atto tra vivi, a qualunque titolo, è stabilito il diritto di prelazione a favore degli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ognuno possedute rispetto alle partecipazioni di tutti i soci, esclusa soltanto la quota del socio alienante, e ad un prezzo da determinarsi, in mancanza di accordo delle parti, in base ad apposita perizia di stima come più avanti specificato. I soci che esercitano il diritto di prelazione avranno facoltà di accrescimento sulle quote lasciate libere dagli altri soci.

10.2. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, o senza il consenso scritto di tutti i soci, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.-----

10.3. Il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa dovrà inoltrare all'Organo Amministrativo l'offerta in prelazione riservata agli altri soci, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento, nonché le altre condizioni della cessione. Qualora il corrispettivo della cessione sia di natura infungibile, nell'offerta ai soci dovrà essere indicata la somma di denaro corrispondente al corrispettivo stesso, che potrà essere corrisposta dai soci. In mancanza della suddetta indicazione la comunicazione sarà considerata priva di effetti.-----

10.4. Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Organo Amministrativo invia a tutti i soci risultanti da visura estratta dal Registro Imprese l'offerta in prelazione ricevuta.-----

10.5. Al socio è dato il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra per informare l'Organo Amministrativo ed il socio alienante:-----

A) che intende esercitare il diritto di prelazione sulla quota offerta;-----

B) che non è interessato all'acquisto della quota;-----

C) nei casi diversi dalla donazione, che vuole vendere tutte le sue quote al terzo che ha proposto di acquistare le quote dell'offerente, al prezzo, rapportato alla propria partecipazione al capitale sociale, ed alle condizioni proposte dal terzo.-----

Il silenzio protratto oltre tale termine, sarà considerato rinuncia all'esercizio del diritto.-----

10.6. Scaduto il termine concesso, entro i successivi venti giorni, l'Organo Amministrativo comunica ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione l'eventuale disponibilità delle quote rimaste inoptrate, precisando la quota di partecipazione al capitale sociale posseduta da coloro che non hanno esercitato l'opzione di acquisto e la relativa porzione di quota posta in vendita rimasta libera.-----

10.7. I soci destinatari della comunicazione potranno esercitare il diritto di accrescimento manifestando la loro volontà all'Organo Amministrativo ed al socio alienante entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Il diritto di accrescimento spetta ad ogni socio in proporzione alla quota posseduta rispetto alle quote complessivamente possedute dai soci che hanno esercitato la prelazione di acquisto. Il silenzio protratto oltre tale ulteriore termine, sarà considerato rinuncia all'esercizio del diritto.-----

10.8. Se nei termini sopra indicati almeno un socio avrà esercitato il diritto di accrescimento, e comunque sia rimasta ancora non opzionata parte della quota posta in vendita, l'Organo Amministrativo darà nuovamente corso alla procedura di cui al comma precedente nei confronti dei soci che hanno esercitato tale diritto, indicando nella comunicazione la parte di quota rimasta inoptrata. Tale procedura sarà ripetuta fino a che o tutta la quota posta in vendita sarà opzionata, oppure i soci, secondo i termini e le modalità previsti dalla medesima procedura, avranno definitivamente rinunciato ad opzionare parte della quota.-----

10.9. Nel caso in cui l'ammontare delle quote per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione e il diritto di accrescimento rimanga inferiore a quello dell'offerta, la prelazione si intende rinunciata per la totalità.-----

10.10. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, il socio alienante sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione, alle modalità tutte indicate nell'offerta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. Contestualmente il terzo acquirente deve acquistare anche la quota di tutti i soci che hanno scelto l'opzione di cui alla lettera C) del presente articolo. Se ciò non dovesse avvenire la cessione delle quote del socio offerente non ha effetto nei confronti della società. Ove il trasferimento della quota non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.--

10.11. Qualora la quota del socio cedente sia stata interamente prelazionata da uno o più soci, questi non avranno obbligo di acquistare le quote del socio/i che hanno scelto l'opzione di cui alla lettera C).-----

10.12. E' data facoltà ai soci interpellati di non accettare il prezzo proposto e di richiedere la valutazione della quota in base ad una apposita perizia di stima, tenendo conto dei più aggiornati e reali valori correnti della società. La valutazione secondo i criteri peritali avrà valore, ai fini di seguito esposti, soltanto nei rapporti tra i soci che hanno richiesto la perizia ed il socio alienante.-----

10.13. I soci che intendono avvalersi di questa facoltà devono indicarlo esplicitamente nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione inviata all'Organo Amministrativo ed al socio alienante.-----

10.14. Nel caso in cui sia stata esercitata la facoltà di cui ai due commi precedenti, entro dieci giorni dal momento in cui, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, si è resa definitiva la decisione di esercizio del diritto di prelazione e/o di accrescimento, l'Organo Amministrativo richiede al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società, in analogia con quanto previsto dall'art. 2473 Cod.civ., la nomina di un arbitratore, che eseguirà la valutazione della quota.-----

10.15. L'arbitratore dovrà formulare e notificare alle parti, alienante e richiedente la perizia, nonché all'Organo Amministrativo, la valutazione della quota, o della porzione di essa posta in vendita, entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo proroghe concesse in accordo tra le parti.-----

10.16. L'alienante nel termine di venti giorni dalla data della notifica comunica al socio/i che aveva richiesto la perizia ed all'Organo Amministrativo, se la proposta di alienazione rimane ferma al prezzo determinato dalla stima stessa o se tale proposta viene ritirata. Il silenzio protratto oltre tale termine, sarà considerato ritiro della proposta di vendita. Il ritiro della proposta di vendita ha obbligatoriamente effetto anche nei confronti dei soci che non avevano chiesto la perizia di stima.-----

10.17. Se la proposta è mantenuta, gli interessati all'acquisto che avevano richiesto la stima devono comunicare entro i dieci giorni successivi se intendono acquistare le quote loro spettanti, esercitando il diritto di accrescimento eventualmente già comunicato, al prezzo determinato dalla perizia. Il silenzio protratto oltre tale termine assume il significato di rinuncia al diritto di prelazione. Se la proposta è mantenuta il costo della perizia sarà sostenuto dal socio richiedente. Nel caso la perizia sia stata richiesta da più soci acquirenti e il socio alienante mantenga ferma la proposta di vendita, il costo della stessa perizia sarà sostenuto da ognuno dei soci che l'ha richiesta in proporzione alla quota di capitale sociale acquistata rispetto a tutti i soci acquirenti che hanno richiesto la perizia.-----

10.18. Se la proposta è ritirata il proponente sarà tenuto al

pagamento di tutte le spese relative alla stima.-----

10.19. La costituzione in pegno o garanzia delle quote sociali dovrà essere preventivamente autorizzata dall'organo amministrativo.-----

10.20. Tutte le comunicazioni, richieste, inviti, dichiarazioni di volontà previste dal presente articolo si intendono regolarmente eseguite se inoltrate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----

ARTICOLO 11. (RECESSO)-----

11.1 Oltre ai casi previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 2473 del Codice Civile, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto e/o che si trovi nell'impossibilità definitiva di mantenere la qualità di socio a causa di sopravvenute norme di legge.-----

11.2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del valore nominale dell'intera quota posseduta per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

11.3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

ARTICOLO 12. (ESCLUSIONE)-----

12.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, è escluso per giusta causa dalla Società, con delibera dell'Assemblea, il socio che:-----

a) si sia reso gravemente insolvente;-----

b) sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad una procedura concorsuale;-----

c) si sia reso colpevole di gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;-----

d) abbia perso i requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto e non abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo precedente;-----

e) si trovi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto di interesse con la Società;-----

f) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

g) non provveda a conferire rifiuti all'impianto gestito dalla Società.-----

12.2. L'esclusione è adottata previa contestazione degli addebiti, da parte dell'organo amministrativo, con contestuale as-

segnazione di un termine per le controdeduzioni.-----
12.3. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della Società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.-----
12.4. La delibera di esclusione è assunta dall'Assemblea, non computando nei quorum le quote di capitale del socio nei cui confronti viene pronunciata. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.-----
12.5. La delibera di esclusione è comunicata al socio escluso, mediante lettera raccomandata entro quindici giorni dalla sua assunzione.-----

ARTICOLO 13 (DIRITTI PATRIMONIALI DEL SOCIO A SEGUITO DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE).-----

13.1. I soci che recedono dalla Società o che ne sono esclusi hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione rispettivamente ai sensi degli articoli 2473 e 2473-bis del Codice civile.-----
Tenuto conto dello scopo consortile, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2473 del Codice civile, il valore di liquidazione della partecipazione è determinato in misura corrispondente ai conferimenti eseguiti dai soci recedenti o esclusi e dei loro eventuali danti causa, al netto dei rimborsi di capitale ricevuti dagli stessi.-----
13.2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso e quelle del socio escluso deve essere eseguito entro sei mesi rispettivamente dalla comunicazione del medesimo fatta alla società e dalla deliberazione di esclusione dell'organo amministrativo. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo, che abbia i requisiti per essere ammesso alla qualità di socio e secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente statuto, accertati dall'organo amministrativo a norma degli articoli precedenti, concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso, salvo il disposto dell'art. 2473-bis del Codice civile, si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.-----
13.3. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente o escluso sulla determinazione del valore di rimborso come sopra definito, l'organo amministrativo o il socio recedente o escluso devono rivolgersi al Tribunale per

chiedere la nomina di un esperto, ai sensi dell'art. 2473 c.c..-----

13.4. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso o deliberata l'esclusione non possono essere cedute.-----

-----TITOLO IV-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

ARTICOLO 14. (CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO)-----

14.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci consorziati.-----

14.2. Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Provincia di Pordenone, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la dimostrabilità dell'avvenuta ricezione, spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Registro Imprese. L'organo amministrativo è comunque tenuto a convocare l'Assemblea anche a richiesta di un solo socio.-----

14.3. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica certificata o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto dai soci medesimi.

14.4. Nella comunicazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

14.5. Saranno valide anche le assemblee tenute per tele video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere l'Assemblea; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.-----

14.6. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.-----

ARTICOLO 15. (ASSEMBLEA TOTALITARIA)-----

15.1. In ogni caso la deliberazione si intende validamente adottata quando all'Assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione.-----

ARTICOLO 16. (DIRITTO DI VOTO)-----

16.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----

16.2. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea anche da persona non socia e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 del Codice Civile, primo comma, numero 2.-----

16.3. Gli enti e le società legalmente costituiti possono far-

si rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.-----

ARTICOLO 17. (DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI E POTERI)-----

17.1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.-----

17.2. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, per l'approvazione dei regolamenti predisposti ai sensi del successivo articolo 30, o per gli atti per i quali il presente statuto prevede la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, essa delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.-----

17.3. Oltre a quanto previsto al comma precedente, sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea:-----

a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;-----
b) l'approvazione del Piano Industriale annuale e pluriennale;
c) la nomina e la revoca dell'Amministratore unico ovvero del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e dei relativi compensi;-----

d) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, del suo Presidente se Organo Collegiale, e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale, determinandone i relativi compensi;-----

e) la destinazione degli utili;-----

f) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

g) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

h) l'esame e l'approvazione della Relazione di cui all'art. 23 del presente statuto;-----

i) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.-----

ARTICOLO 18. (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)-----

18.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

18.2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

18.3. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non viene redatto da un notaio.-----

ARTICOLO 19. (VERBALE DELL'ASSEMBLEA)-----

19.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.-----

19.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

19.3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

19.4. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE,**-----

-----**ATTRIBUZIONI E POTERI**-----

ARTICOLO 20. (COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)-----

20.1. La composizione dell'organo amministrativo è definita dall'Assemblea nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.-----

20.2. Nel rispetto ed in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, l'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è fissato dall'Assemblea, all'atto della nomina degli stessi.---

20.3. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, avverrà sulla base delle liste presentate dai soci, nelle quali i candidati saranno progressivamente numerati. Ciascuna lista conterrà un numero di candidati non inferiore a tre o, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, non inferiore a cinque. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità della normativa pro tempore vigente, in ciascuna lista presentata uno o, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, due dei candidati devono appartenere al genere meno rappresentato. Ogni socio potrà votare per una sola lista ed esprimerà un voto per ogni euro di capitale sociale sottoscritto. Successivamente ad ogni candidato della lista sarà attribuito un quoziente determinato dividendo il numero di voti della lista per il proprio numero progressivo all'interno della lista medesima. Verrà quindi predisposta un'unica graduatoria decrescente, con i quozienti attribuiti ai candidati di tutte le liste. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per

l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ed a parità di voti, sarà eletto il candidato più anziano di età. Qu allora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto nella stessa lista secondo l'ordine progressivo. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.-----

20.4. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.-----

20.5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.-----

20.6. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente che può essere anche direttamente nominato dall'Assemblea e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

20.6. Il Consiglio di Amministrazione inoltre può nominare un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.-----

20.7. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Assemblea osserva le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società in controllo pubblico e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'art. 4, comma 4, secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 nonché il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.-----

ARTICOLO 21. (RIUNIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)-----

21.1. Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si riunirà sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in Provincia di Pordenone, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se eletto, lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un membro.-----

21.2. La convocazione verrà fatta mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la dimostrabili-

tà della avvenuta ricezione da spedirsi non oltre il quinto giorno precedente la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma o e-mail da spedirsi non oltre il giorno precedente a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno dei Consiglieri.-----

21.3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.-----

21.4. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita notazione riportata nel Libro delle decisioni degli amministratori.-----

21.5. Saranno valide anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute per tele video conferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i Consiglieri nonché la possibilità della loro identificazione da parte di colui che sarà chiamato a presiedere il Consiglio; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.-----

ARTICOLO 22. (DELEGA DI ATTRIBUZIONI)-----

22.1. Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può delegare le proprie attribuzioni a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 cod.civ.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma 5°, cod.civ..-

ARTICOLO 23. (COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)-----

23.1. L'organo amministrativo è investito della gestione della Società, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto.-----

23.2. In particolare dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea le operazioni di tipo straordinario e precisamente:-----

- a) acquisizioni, affitti o cessioni di rami o dell'intera azienda o di partecipazioni, singoli investimenti superiori a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);-----
- b) assunzione o licenziamento di dirigenti e personale dipendente con stipendio lordo annuo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);-----
- c) aumenti non normati di stipendio del personale;-----
- d) dazione di garanzie reali o personali a favore di terzi,

accensione di mutui e finanziamenti;-----
e) stipulazione di contratti finanziari derivati.-----

23.3. Può rilasciare anche ad estranei, procure, procure speciali per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi.-----

23.4. L'organo amministrativo approva entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società. L'organo amministrativo trasmette la predetta relazione all'Assemblea per l'esame ed approvazione previste dall'articolo 17 del presente statuto.--

ARTICOLO 24. (RAPPRESENTANZA SOCIALE)-----

24.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, con facoltà di nominare avvocati, periti e procuratori alle liti, nonché di fronte ai terzi, ed altresì la firma sociale, spetta all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, nonché al Consigliere Delegato nei limiti dei poteri gestori conferiti.-----

ARTICOLO 25. (EMOLUMENTO ANNUO)-----

25.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Con delibera dell'Assemblea assunta con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale potrà inoltre essere attribuito agli amministratori un compenso annuale.-----

25.2. Nella determinazione dei compensi dell'organo amministrativo si applicano l'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e le altre norme sui compensi ed i rimborsi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di enti locali.-----

ARTICOLO 26. (DECADENZA O REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI)-----

26.1. Gli amministratori sono revocabili per giusta causa; in tal caso nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno al componente dell'organo amministrativo.-----

ARTICOLO 27. (SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)-----

27.1. Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applica quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.-----

TITOLO VI-----

ORGANI DI CONTROLLO-----

ARTICOLO 28. (ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE) -----

28.1. La società, con decisione dei soci, assunta di volta in

volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:-----

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;-----

- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione - iscritti nell'apposito registro.-----

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci, sentito l'organo di controllo, può incaricare della revisione legale dei conti, un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro a norma dell'art. 2409 bis, primo comma, c.c., determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.-----

All'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, può essere affidato l'esercizio della revisione legale, così come possono essere affidate le funzioni dell'organo di vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, alla cui disciplina si fa espresso riferimento.-----

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.-----

La nomina dell'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.-----

Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti degli organi di controllo specificamente applicabili a società come Ecosinergie.-----

-----TITOLO VII-----

-----BILANCIO, UTILI E REGOLAMENTAZIONE CONSORTILE-----

ARTICOLO 29. (ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO)-----

29.1. Gli esercizi sociali vanno dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

29.2 Il bilancio, redatto ai sensi di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.-----

ARTICOLO 30. (REGOLAMENTI INTERNI)-----

30.1. L'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può adottare uno o più regolamenti per disciplinare i rapporti tra i soci e la società, per determinare i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività consortile, o per altre modalità di funzionamento della società, la cui efficacia è subordinata all'approvazione dell'Assemblea.-----

ARTICOLO 31. (UTILI)-----

31.1. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato, salvi speciali accantonamenti deliberati dall'Assemblea,

sono imputati come fondi vincolati alla realizzazione di attività rientranti nell'oggetto consortile. Il residuo può venire ripartito con il metodo dei ristorni, secondo quanto previsto da apposita normativa regolamentare, ove approvata.-----

ARTICOLO 32. (CONTRIBUTI CONSORTILI E CORRISPETTIVI)-----

32.1. Ciascun socio potrà usufruire dell'attività della Società secondo le proprie necessità e potrà essere tenuto a corrispondere alla Società, in conformità alle previsioni dell'articolo 2615-ter del Codice civile, un contributo annuo fissato dall'organo amministrativo, tenendosi in considerazione le esigenze finanziarie della Società e l'attività svolta da quest'ultima in favore dei singoli soci. Per regolare opportunamente il conferimento dei rifiuti potranno essere approvati specifici regolamenti operativi.-----

32.2. Il risultato della gestione, in dipendenza della esecuzione di quanto indicato nel presente statuto, si forma in capo alle singole imprese consorziate.-----

Le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle imprese consorziate saranno fatturate, nella misura necessaria al perseguimento del pareggio di bilancio, alle imprese consorziate in base alla normativa regolamentare.-----

TITOLO VIII-----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

ARTICOLO 33. (SCIoglimento)-----

33.1. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea dei soci stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone le facoltà ed il compenso, con l'osservanza delle prescrizioni inderogabili di legge.-----

33.2. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.-----

TITOLO IX-----

CONTROVERSIE E VARIE-----

ARTICOLO 34. (FORO COMPETENTE)-----

34.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e dalla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il Foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.-----

ARTICOLO 35. (DISPOSIZIONI GENERALI)-----

35.1. La qualità di socio importa adesione integrale all'atto costitutivo e allo statuto.-----

35.2. In tutti i casi in cui nel presente statuto si faccia riferimento a comunicazioni, richieste, dichiarazioni, inviti, dichiarazioni di volontà, da effettuare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'obbligo è parimenti assolto se effettuato con comunicazioni tra caselle di posta elettronica certificata (PEC).-----

A tal fine tutti i soci ed i membri degli organi sociali comunicheranno il proprio indirizzo PEC alla società, se existen-

te.-----
35.3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di società nonché alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e a quelle specificamente riferite alle società in controllo pubblico come Ecosinergie.-----